



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 287 DEL 19/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **2025** addì **19** del mese di **Dicembre** alle ore 10.00, nella Residenza Comunale, anche mediante collegamento in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27.10.2022. All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presenza
CASCELLA ASCANIO	Sindaco	SI
ERCOLI CHIARA	Assessore	SI
BASTIANELLI MONIA	Assessore	SI
FELCI PAOLO	Assessore	SI
NERI ILARIA	Assessore	SI
QUATTROCCHI LUCA	Assessore	SI
SIMONETTI CRISTIAN	Assessore	SI

Assessori presenti in sede: Ercoli Chiara, Bastianelli Monia, Felci Paolo, Quattrocchi Luca.

Assessori presenti in videoconferenza: Neri Ilaria, , Simonetti Cristian.

Il Sindaco CASCELLA ASCANIO, presente in sede, assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa, in sede, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa D'URBANO SIMONA, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Sindaco e il Segretario Generale sono presenti;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale;
- lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti oggetto di trattazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 430 / 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Il Dirigente del SETTORE III Programmazione risorse finanziarie e sviluppo risorse umane
propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTO l'art.1, comma 816, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della Legge n.160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42, comma 2, lettera f), e 48, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 816 e 837, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

VISTO il regolamento istitutivo dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della Legge n.160/2019, il canone citato è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal medesimo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RILEVATO che il Comune di Velletri agli effetti dell'applicazione del canone è collocato nella classificazione che comprende i comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: tariffa standard annuale ex articolo 1, comma 826, Legge n.160/2019: € 50,00; tariffa standard giornaliera ex articolo 1, comma 827, Legge n.160/2019: € 1,20; tariffa base annuale ex articolo 1, comma 841, Legge n.160/2019: € 50,00; tariffa base giornaliera ex articolo 1, comma 842, Legge n.160/2019: € 1,20;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 24/03/2021 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28/04/2022 con la quale sono state confermate le tariffe per l'anno 2022 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 22/12/2022 con la quale sono state confermate le suddette tariffe per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 8/01/2024 con la quale sono state confermate le tariffe anche per l'anno 2024;

RICHIAMATA la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 16/12/2024 con la quale sono state confermate per l'anno 2025 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi dall'articolo 1, comma 816, della Legge n.160/2019;

PRESO ATTO che, seppure il comma 836 della legge n. 160/2019 sopprime con decorrenza dal 1° dicembre 2021 l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, questo ente ha proseguito nell'erogazione del suddetto servizio anche oltre tale data ed è intenzione dell'amministrazione comunale mantenere il servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160 del 2019, introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021, n. 108;

VISTO l'art. 5, comma 14-quinques, del D.L. n. 146/2021, con il quale è stata specificata l'interpretazione del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VALUTATO di confermare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria approvati per l'anno 2021, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle previgenti tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025);

RICHIAMATO, in particolare, il comma 757 con cui è stata introdotta una modifica al comma 817 della legge n.160/2019 disponendo che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;

RILEVATO che, con l'obiettivo di concorrere alla valorizzazione commerciale delle aree del centro storico di Velletri ed aumentarne la frequentazione di qualità, l'amministrazione comunale intende incentivare le attività imprenditoriali che prevedano la riapertura di locali sfitti all'interno dello stesso, così come individuato dall'Ente, attraverso l'applicazione di una tariffa in misura ridotta del 80% del canone di occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali e/o artigianali che si insedieranno a partire dal 1° gennaio 2026 con presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al S.U.A.P., svolte in locali sfitti da almeno 12 mesi ed oggetto di nuovo contratto di locazione o di avvio di nuova attività da parte della proprietà;

VISTO l'art. 45 del vigente regolamento comunale approvato con la deliberazione C.C. n. 12 del 18/03/2021, il quale al comma 3 dispone che i coefficienti di cui alla precedente lettera d) e lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge 30 giugno 2025, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n.118, il quale all'articolo 19-bis ha introdotto una ulteriore modifica al richiamato comma 817 della Legge n.160/2019 e consente esplicitamente agli enti locali la possibilità rivalutare il canone annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

RITENUTO di provvedere alla conferma anche per l'anno 2026 delle singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle previgenti tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

RILEVATA, altresì, la necessità di reperire risorse al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa di questo ente;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il documento del 23 marzo 2021 pubblicato dal MEF, il quale specifica che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 dell'art.1 della legge n. 160/2019, e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito dal comma 837 del medesimo articolo 1, non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel suddetto sito internet, non rientrando nel campo applicativo dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF soltanto alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 in data 30/12/2024;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno 2026 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito ai sensi dall'articolo 1, comma 816, della Legge n.160/2019, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto della riduzione del 80% della tariffa per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni con sedie, tavolini, ombrelloni, dehors, ecc., nel primo anno di riapertura di nuove attività commerciali e/o artigianali che si insedieranno a partire dal 1° gennaio 2026 con presentazione

di segnalazione certificata di inizio attività al S.U.A.P., svolte in locali sfitti da almeno 12 mesi ed oggetto di nuovo contratto di locazione o di avvio di nuova attività da parte della proprietà all'interno del centro storico, come specificatamente individuato dall'Ente, fino ad un massimo di mq.50 di occupazione. I metri quadrati di occupazione eccedenti tale limite saranno assoggettati al pagamento del canone alla tariffa ordinaria prevista. In caso di più concessioni rilasciate al servizio del medesimo esercizio commerciale, purché insistenti nel centro storico come specificatamente individuato, il limite di 50 mq. si applica con riferimento alla superficie totale delle concessioni rilasciate. Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti passivi che abbiano debiti di qualsiasi genere con il Comune di Velletri. L'esclusione di cui al presente comma opera fino al permanere delle condizioni di cui al periodo precedente;

4) di disporre che i soggetti in possesso dei requisiti e che intendano usufruire della suddetta agevolazione devono presentare, a pena di decadenza, al Comune a mezzo PEC domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni per la fruizione del beneficio, utilizzando l'apposito modello mediante il quale attestare anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al presente disposto. Il Comune potrà richiedere la specifica documentazione o ulteriore autocertificazione comprovante le condizioni per fruire del beneficio, che dovrà essere esibita entro il termine di 30 giorni dalla richiesta pena l'esclusione dall'agevolazione;

5) di dare atto che per quanto non riportato nel presente atto si rimanda al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ed alle vigenti disposizioni di legge in materia;

6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria alla società in house Velletri Servizi Spa;

7) di dare atto che la presente deliberazione, trattandosi di canone patrimoniale, non deve essere pubblicata sul sito istituzionale del MEF, ai sensi di quanto disposto dalla circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle

Finanze del 22 novembre 2019.

Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto e tenuto conto del termine per l'approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 430**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **01/12/2025**

Il Responsabile di Settore

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
CASCELLA ASCANIO

IL SEGRETARIO GENERALE
D'URBANO SIMONA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Simona D'Urbano in data 24/12/2025
Ascanio Cascella in data 24/12/2025